



UNIVERSITÀ DEGLI STUDI DI CAGLIARI

Direzione Generale - Coordinamento Affari Generali ed Elezioni

Coordinatrice Dott.ssa Roberta Lotti

Collaboratrice Dott.ssa Daniela Lorefice

Modifica del Regolamento di funzionamento del Nucleo di Valutazione in adeguamento alla modifica dello Statuto – articolo 4, comma 1, lett. b) – elezioni rappresentanti degli studenti

IL RETTORE

- VISTA** la legge 30.12.2010, n. 240 recante norme in materia di organizzazione delle Università;
- VISTO** il vigente Statuto dell'Università di Cagliari, emanato con decreto rettorale del 13 gennaio 2022 n.35 e in particolare l'articolo 17 – Nucleo di Valutazione;
- VISTO** il vigente Regolamento di funzionamento del Nucleo di Valutazione emanato decreto rettorale del 2 febbraio 2022 n.137;
- PRESO ATTO** che con l'entrata in vigore del vigente Statuto il 11 febbraio 2022 è necessario adeguare allo stesso il Regolamento in esame nella parte in cui si disciplina la modalità di elezione della componente studentesca nel Nucleo;
- RAVVISATA** quindi la necessità di procedere all'emanazione del Regolamento aggiornato con le modifiche di cui sopra, nelle more dello svolgimento delle prossime sedute del Senato Accademico e del Consiglio di Amministrazione

DECRETA

ART. 1 - È emanato il "Regolamento di funzionamento del Nucleo di Valutazione di Ateneo", così come modificato nell'allegato che forma parte integrante del presente provvedimento.

ART. 2 - Il Regolamento entra in vigore a decorrere dal giorno successivo all'emanazione del presente decreto ed è pubblicato nel sito web dell'Ateneo.

ART. 3 – Il presente decreto è portato a ratifica del Senato Accademico e del Consiglio di Amministrazione nella prima seduta utile.

Visto Il Direttore Generale

Il Rettore
Prof. Francesco Mola
(sottoscritto con firma digitale)



UNIVERSITÀ DEGLI STUDI DI CAGLIARI

REGOLAMENTO DI FUNZIONAMENTO DEL NUCLEO DI VALUTAZIONE

Art. 1

Oggetto del Regolamento

1. In attuazione dell'art. 17 dello Statuto dell'Università degli Studi di Cagliari e della normativa vigente, il presente Regolamento disciplina il funzionamento del Nucleo di Valutazione di Ateneo (di seguito "Nucleo"), istituito ai sensi dell'art. 1, co. 1 e 2, della L. 19 ottobre 1999, n. 370 e successive modifiche, legge n. 240/2010.
2. Il presente Regolamento, approvato con Decreto Rettorale, potrà essere modificato anche su proposta del Nucleo.
3. Il Nucleo può definire ulteriori regole operative per il proprio funzionamento interno, purché non in contrasto con il presente Regolamento.

Art. 2

Funzioni, attività e prerogative del Nucleo di valutazione

1. Nell'esercizio dei compiti affidati a tale organo dalla normativa vigente e dalla regolamentazione di Ateneo, al Nucleo sono assicurate piena indipendenza e autonomia operativa, nonché risorse adeguate alla attuazione delle sue funzioni.
2. Il Nucleo di Valutazione in conformità a quanto previsto dal Sistema di Valutazione Nazionale definisce i criteri ed i parametri di riferimento della valutazione. Il Nucleo verifica la qualità e l'efficacia dell'offerta didattica; la qualità dei servizi agli studenti; la produttività della ricerca. Inoltre, valuta la congruità del curriculum scientifico e professionale dei titolari dei contratti di insegnamento (articolo 23, comma 1 della L. 240/10) sulla base del regolamento d'Ateneo vigente in materia. Con riferimento alla gestione tecnico-amministrativa e in raccordo con l'attività dell'ANVUR, svolge le funzioni (articolo 14 del decreto legislativo 27 ottobre 2009, n. 150) relative alle procedure di valutazione delle strutture e del personale, al fine di promuovere il merito e il miglioramento della performance organizzativa e individuale. Provvede a rendere pubblici atti, criteri e valutazioni, anche relativi alla didattica, nel rispetto delle norme sulla trasparenza degli atti amministrativi ed sulla tutela della riservatezza delle persone.
3. Il Nucleo redige annualmente una relazione sulle attività di valutazione relativa agli aspetti gestionali, didattici e della ricerca. Trasmette tale rapporto annuale al Rettore, al Senato Accademico ed al Consiglio di Amministrazione.
4. Il Nucleo acquisisce periodicamente, garantendone l'anonimato, le opinioni degli studenti frequentanti sulle attività didattiche e trasmette un'apposita relazione, nei termini fissati dalla legge, al competente Ministero e agli Organi di valutazione del sistema universitario, art.1 comma 2 Legge 370/1999.
5. Più in generale, il Nucleo provvede, nel rispetto dei termini di legge, a comunicare dati e informazioni per i quali la normativa vigente impone il coinvolgimento dei Nuclei di valutazione degli Atenei al Ministero competente, all'ANVUR e agli altri organismi operanti nella valutazione nazionale del sistema universitario, avvalendosi, a tal fine, anche delle metodologie e delle pratiche di valutazione promosse e adottate in ambito nazionale.
6. Il Nucleo esprime pareri e formula proposte, anche su richiesta degli Organi Accademici.
7. Il Nucleo nello svolgere ricerche e indagini sulle materie e sui processi oggetto della sua attività, utilizza le risorse e i servizi dell'Università ed avvalendosi, ove necessario, anche di competenze esterne, nel rispetto della normativa vigente, delle previsioni di spesa e del Budget autorizzatorio.
8. Il Nucleo svolge ogni altra funzione o compito ad esso attribuito dalla legge e dalla normativa secondaria e regolamentare, dalla regolamentazione di Ateneo.

Art. 3

Accesso ai dati e rapporti con le strutture dell'Ateneo

1. Nel rispetto delle procedure, il Nucleo ha il diritto di:
 - a. accedere a tutti gli atti, documenti e archivi di dati, anche informatici, dell'Ateneo per lo svolgimento delle attività di cui all'art. 2 del presente regolamento;
 - b. richiedere informazioni supplementari e chiarimenti;
 - c. convocare - anche a loro richiesta - i responsabili apicali e, previa informazione a questi ultimi, i responsabili subordinati delle diverse strutture.
2. L'Amministrazione garantisce la necessaria collaborazione affinché il Nucleo sia in grado di espletare correttamente i propri compiti e di rispettare i termini che la legge eventualmente ponga alla sua operatività.
3. I componenti del Nucleo sono tenuti al segreto d'ufficio sulle informazioni e sui dati dei quali vengano a conoscenza in ragione dell'incarico.

Art. 4

Componenti del Nucleo di valutazione, incompatibilità, indennità e durata dell'incarico

1. Il Nucleo è composto da:
 - a) n. 7 componenti nominati dal Consiglio di Amministrazione, su proposta del Rettore, tra persone di elevata qualificazione professionale, di cui:
 - il Coordinatore, scelto tra i professori ordinari o associati in servizio nell'Ateneo;
 - n. 4 componenti esterni all'Ateneo, di cui almeno due individuati tra esperti nel campo della valutazione; almeno due e sino ad un massimo di 3 dei quattro componenti esterni devono essere individuati tra i docenti di ruolo in servizio presso altri Atenei e/o tra funzionari e dirigenti della Pubblica Amministrazione;
 - 2 docenti di ruolo in servizio nell'Ateneo.
 - b) n. 2 rappresentanti degli studenti eletti in occasione delle elezioni delle altre rappresentanze studentesche.
2. Il Decreto Rettorale che nomina i componenti del Nucleo per un triennio individua tra essi il Coordinatore. L'incarico di ciascun componente, anche se di durata inferiore al triennio, può essere rinnovato per una sola volta.
3. Non possono far parte del Nucleo coloro che ricoprono cariche negli organi centrali dell'Ateneo o ai quali siano conferite deleghe rettorali.
4. I componenti del Nucleo non possono prestare attività professionale o di consulenza, né fornire beni o prestare servizi, a qualunque titolo non istituzionale, all'Università.
5. E' comunque incompatibile con la nomina e con la permanenza in carica come componente del Nucleo la posizione di chi si trovi in qualsiasi situazione di conflitto di interessi con l'Università.
6. Nel caso in cui singoli componenti del Nucleo vengano a cessare anticipatamente dall'incarico, o non accettino il rinnovo della nomina, si provvederà alla loro sostituzione con decreto rettorale, con l'effetto di ricostituire l'organo nella sua interezza fino al termine del triennio di competenza.
7. L'assenza ingiustificata a tre sedute consecutive determina la decadenza dall'incarico e la sostituzione immediata del componente, con provvedimento rettorale.
8. Al termine del mandato, o in caso di cessazione anticipata dell'intero organo, il Nucleo rimane costituito in carica fino alla nomina dei nuovi componenti.
9. Ai componenti del Nucleo è attribuita un'indennità di funzione, il cui importo è determinato dal Consiglio di Amministrazione oltre, se dovuto, al rimborso delle spese di trasferta sostenute dai componenti esterni per la partecipazione alle sedute.

Art. 5

Coordinatore del Nucleo di valutazione

1. Il Coordinatore rappresenta il Nucleo in tutti i rapporti con gli organi e le strutture dell'Ateneo, nonché in quelli esterni con il Ministero competente, con gli organi di indirizzo e di valutazione del sistema universitario nazionale, e con ogni altro soggetto, organismo o autorità.
2. Il Coordinatore sovrintende all'ordinato svolgimento dei lavori del Nucleo, provvede alla convocazione delle adunanze, corredandole della necessaria documentazione, formula l'ordine del giorno delle sedute e provvede alla messa in esecuzione alle delibere collegialmente assunte.
3. In caso di assenza o impedimento le funzioni vicarie sono svolte da un componente delegato dal coordinatore.
4. Il Coordinatore, tramite delega interna, può affidare a singoli componenti specifici incarichi o attribuire loro particolari compiti, inerenti determinate materie o anche interi ambiti di attività.
- 5.

Art. 6

Riunioni e deliberazioni

1. Il Nucleo è convocato dal Coordinatore, (o da chi lo sostituisce) che fissa l'ordine del giorno delle sedute. La convocazione può essere effettuata anche su richiesta motivata di almeno tre componenti.
2. La convocazione è utilmente effettuata con l'invio del preavviso di riunione, trasmesso con qualsiasi mezzo atto ad assicurarne la ricezione, almeno cinque giorni utili prima della data fissata per la seduta, fatti salvi i casi di urgenza.
3. Il Nucleo è validamente costituito quando sia presente la maggioranza dei componenti, tenuto conto degli assenti giustificati, e comunque un numero non inferiore a quattro
4. Le sedute del Nucleo non sono pubbliche.
5. Le deliberazioni sono adottate a maggioranza assoluta dei presenti; in caso di parità prevale il voto del Coordinatore.
6. In caso di motivata urgenza, il Nucleo, su iniziativa del Coordinatore, può esprimere pareri e assumere decisioni anche per via telematica, con raccolta dei consensi in forma scritta, purché siano consultati tutti i componenti e sia formulata con chiarezza l'oggetto della consultazione. Delle decisioni assunte in tale modo si dà comunicazione a verbale nella prima seduta utile.
7. Su proposta del Coordinatore, il Nucleo può:
 - a) disporre audizioni conoscitive di soggetti interni ed esterni all'Università, per ottenere informazioni o dati rilevanti per le proprie determinazioni;
 - b) acquisire pareri di esperti, anche esterni, ove per la specifica questione da trattare nessuno dei componenti rivesta adeguata competenza, provvedendo autonomamente alla loro individuazione ai fini del conferimento dell'incarico, coordinandosi con la Direzione Generale, e comunque nel rispetto della normativa in materia e nell'ambito delle previsioni di spesa e del Budget autorizzatorio.

Art. 7- Verbalizzazione e pubblicità

1. La verbalizzazione delle riunioni, sotto la responsabilità del Coordinatore, è curata da un componente del NVA, con funzioni di Segretario verbalizzante. Il Coordinatore si avvale del responsabile dell'Ufficio per la Valutazione per coadiuvare i lavori delle sedute del NVA e per la redazione finale e pubblicizzazione dei verbali. Il Coordinatore potrà comunque avvalersi del responsabile dell'Ufficio per la Valutazione anche per la verbalizzazione delle sedute, salvo che per alcune materie per le quali, ai fini della massima riservatezza, sia ritenuta opportuna la esclusiva competenza del NVA.
2. Il verbale, sottoscritto dal Coordinatore e dal Segretario, è approvato nella seduta successiva, salva la approvazione "seduta stante" per le delibere urgenti e necessarie. Copia del verbale approvato è trasmessa al Rettore a cura del responsabile dell'ufficio, che è tenuto ad adempiere alle deliberazioni ivi contenute.
3. I verbali e i pareri sono inoltre comunicati alle strutture che siano state oggetto di specifica considerazione.
4. Nel rispetto della riservatezza delle Istituzioni e della privacy delle persone, il Nucleo dà la massima pubblicità ai verbali delle proprie riunioni e ad altri documenti e materiali informativi risultanti dalle attività svolte dal Nucleo, nelle forme ritenute più idonee per assicurare pubblica conoscenza dei risultati raggiunti salvo che non si tratti di atti, documenti, analisi e pareri resi agli Organi accademici, in quanto strumentali alle decisioni di questi ultimi.
5. Chiunque abbia interesse e risulti legittimato all'interno dell'Ateneo può chiedere all'Ufficio per la valutazione copia dei verbali delle riunioni del Nucleo, che verranno rilasciati ai richiedenti senza ritardo e comunque nel termine massimo di 15 giorni.

Art. 8

Risorse a disposizione del nucleo di valutazione.

1. Le attività di supporto tecnico e amministrativo del Nucleo sono svolte dall'Ufficio per la valutazione.
2. Il Consiglio di Amministrazione in sede di predisposizione del Budget autorizzatorio assegna le risorse necessarie allo svolgimento delle attività del Nucleo.

Art. 9

Modifiche del regolamento

1. I membri del Nucleo di valutazione possono formulare proposte di modifica del presente Regolamento ai competenti organi collegiali centrali, deliberando a maggioranza assoluta dei componenti.

